

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Processo amministrativo - Ricorsi elettorali - Istanza misure monocratiche cautelari - Rito ex art. 129 c.p.a. - Inammissibilità.

Cons. Stato, Sez. II, 16 settembre 2021, n. 5030

“[...] l’articolo 129 del codice del processo amministrativo prevede un rito particolarissimo e iper-accelerato per la definizione dei procedimenti elettorali aventi a oggetto l’esclusione di liste e candidati, nel quale l’udienza di merito si tiene entro tre giorni dal deposito dell’appello e la sentenza che definisce il giudizio è pubblicata nello stesso giorno [...]

[...] il legislatore, fissando i predetti termini, ha voluto strutturare un rito peculiarissimo, nel quale non v’è spazio, né tempo, per la pronuncia di misure cautelari – in quando esse sono destinate a essere integralmente surrogate dall’immediatezza della definitiva decisione di merito – in ragione delle peculiari esigenze di rapidità estrema [...] le quali tuttavia si coniugano anche con l’esigenza di certezza e stabilità della decisione assunta, che può e deve essere garantita unicamente dalla rapidissima formazione del giudicato in un momento ben anteriore al giorno delle elezioni;

[...] detto procedimento speciale è strutturato secondo rigide scansioni temporali perentorie, tali da imporre la formazione del giudicato anteriormente allo svolgimento delle elezioni;

[...] ciò rende strutturalmente incompatibile il rito elettorale in parola, applicabile anche al caso di specie, con la (richiesta e, a fortiori, con la) concessione di misure cautelari, vuoi monocratiche vuoi collegiali;

Ritenuto, pertanto e conclusivamente, che la relativa istanza [...] non può superare neanche la soglia dell’ammissibilità [...]”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari, anche monocratiche, proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che – in termini generali – la concessione presidenziale di una misura cautelare monocratica d’urgenza *inaudita altera parte* postula – in punto di *periculum in mora* – l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili e irreparabili, tale cioè da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio (*rectius*, nella specie: l’udienza pubblica) fissata per l’ordinaria trattazione collegiale dell’istanza cautelare (*rectius*, nella specie: dell’appello);

Ritenuto infatti, e più in particolare, che l’articolo 129 del codice del processo amministrativo prevede un rito particolarissimo e iper-accelerato per la definizione dei procedimenti elettorali aventi a oggetto l’esclusione di liste e candidati, nel quale l’udienza di merito si tiene entro tre

giorni dal deposito dell'appello e la sentenza che definisce il giudizio è pubblicata nello stesso giorno;

Rilevato che, nel caso di specie, risulta infatti già fissata l'udienza del 17 settembre 2021, davanti al Collegio di questa Sezione;

Ritenuto che il legislatore, fissando i predetti termini, ha voluto strutturare un rito peculiarissimo, nel quale non v'è spazio, né tempo, per la pronuncia di misure cautelari – in quando esse sono destinate a essere integralmente surrogate dall'immediatezza della definitiva decisione di merito – in ragione delle peculiari esigenze di rapidità estrema (che, lungi dall'esser proprie di questa specifica controversia, come si deduce nell'atto di appello, sono invece comuni assolutamente a tutti i ricorsi elettorali anteriori ai comizi) le quali tuttavia si coniugano anche con l'esigenza di certezza e stabilità della decisione assunta, che può e deve essere garantita unicamente dalla rapidissima formazione del giudicato in un momento ben anteriore al giorno delle elezioni;

Ritenuto, cioè, che detto procedimento speciale è strutturato secondo rigide scansioni temporali perentorie, tali da imporre la formazione del giudicato anteriormente allo svolgimento delle elezioni;

Ritenuto, dunque, che ciò rende strutturalmente incompatibile il rito elettorale in parola, applicabile anche al caso di specie, con la (richiesta e, *a fortiori*, con la) concessione di misure cautelari, vuoi monocratiche vuoi collegiali;

Ritenuto, pertanto e conclusivamente, che la relativa istanza – quantomeno al di fuori di ipotesi particolarissime (essenzialmente da correlare all'impossibilità di osservare i tempi previsti dalla legge), che certamente nella specie non ricorrono (né, peraltro, sono state neppure specificamente adottate dalla parte richiedente) – non può superare neanche la soglia dell'ammissibilità;

Ritenuto, in conclusione, che – avuto esclusivo riguardo al *periculum in mora*, giacché deve restare allo stato impregiudicata ogni valutazione in punto di *fumus boni iuris* – difetta almeno una delle condizioni richieste dalla legge per la concessione delle invocate misure cautelari, stante l'assoluta tempestività dell'udienza per la trattazione del merito, come sopra fissata;

Ritenuto che la strutturale mancanza della controparte osta a regolare le spese nei confronti della parte appellante, soccombente in questa fase;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza di misure cautelari.

Nulla spese.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 15 settembre 2021.

Il Presidente

Ermanno de Francisco